

Rep. n.

Accordo inerente i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza (CUC) Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma per la Regione Marche ed i soggetti pubblici all'interno dell'area del cratere sismico 2016 e 2022, assegnatari di finanziamenti sisma, compresi i fondi PNRR e PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all'art. 62, d. Lgs. N. 36/2023, per l'affidamento di contratti di appalto, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti all'ingegneria e l'architettura.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Marche con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 9, 60125 Ancona (C.F. 93151650426), rappresentato dall' Ing. Marco Trovarelli, n.s.q. di Direttore, giusta deliberazione della Giunta Regione Marche n.986 del 24/06/2025

E

L'Ente _____ (C.F. _____; P.IVA _____), rappresentato da _____ (C.F. _____), con sede in via/piazza _____, ____ - _____ (____), in qualità di _____, autorizzato alla stipula con delibera/atto n. ____ del ____/____/____

PREMESSO CHE:

- l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione Marche, ai sensi del proprio Statuto e dell'art. 15 della Legge 7

agosto 1990, n. 241, può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per esercitare funzioni di committenza ausiliaria o aggregata;

- in data 01.04.2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31.03.2023 n.36 (di seguito: nuovo Codice) che ha introdotto la riforma del sistema di Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza ai sensi degli artt. nn.62, 63 e dell'allegato II.4 del nuovo Codice; il nuovo sistema prevede tre livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento degli appalti, distinti per soglie e attribuiti dall'ANAC sulla base dei requisiti dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti;

- l'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le gare di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo; all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1,

lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

- l'art.62, comma 6-bis prevede che le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- l'art. 62, comma 10, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;

- l'art. 62, comma 11, del nuovo codice testualmente prevede che: "Le centrali

di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.”;

- il sistema complessivo delineato dal nuovo Codice ha natura “aperta” (e non “a numero chiuso”): tutti i soggetti che siano muniti dei requisiti necessari ottengono la qualificazione; la configurazione dei poteri delle stazioni appaltanti non qualificate è disegnata con l'obiettivo di garantire uno “zoccolo duro” di competenze adeguato a fronteggiare una gran parte dei compiti rimessi a queste amministrazioni, anche in previsione della perdita della qualificazione per commesse di più elevato valore. In tal modo si persegue anche l'obiettivo di evitare il sovraccarico di compiti per le centrali di committenza, assicurando la complessiva sostenibilità del sistema fin dal suo avvio; e ciò, anche consentendo alle stazioni appaltanti qualificate di effettuare appalti congiunti e di svolgere attività di committenza ausiliaria, nell'ambito della quale è compresa la gestione di procedure di appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

- l'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce:
 - "attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- l'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);
- l'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- l'art. 62 comma 9 del nuovo Codice così dispone: "Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”;

- l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016, rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche costituisce l'interfaccia tecnico-amministrativa regionale più idonea ad assumere il ruolo di soggetto referente per l'espletamento delle gare pubbliche, garantendo continuità istituzionale, rispetto delle normative vigenti, omogeneità delle procedure e, al contempo, valorizzazione delle esigenze specifiche di ciascun territorio interessato;

- sono state evidenziate le difficoltà tecniche e amministrative incontrate da numerosi enti locali, in particolare dai comuni di minore dimensione demografica, nel gestire autonomamente le procedure di evidenza pubblica, possono compromettere gli obiettivi di efficienza, trasparenza e legalità della ricostruzione pubblica;

- le esigenze di ripresa e rilancio delle attività produttive, commerciali, agricole e turistiche nelle aree colpite dal sisma impongano una strategia integrata e coordinata, nella quale l'efficacia e la tempestività delle procedure di affidamento costituiscano un presupposto essenziale per l'attuazione degli interventi;

- gli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 2016 hanno determinato una profonda frattura non solo nelle infrastrutture materiali, ma

anche nel tessuto sociale ed economico delle comunità locali, rendendo necessario un approccio unitario e solidale alla ricostruzione che valorizzi la coesione istituzionale tra enti pubblici;

- l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche è qualificato d'ufficio, con livello massimo, per tutte le attività di committenza pubblica, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 234 del 2 luglio 2025, recante "Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM"; in virtù di tale provvedimento, l'USR Marche è abilitato a operare come centrale di committenza anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate;

- è riconosciuta la necessità di individuare un unico soggetto dotato di competenze qualificate, esperienza operativa e struttura amministrativa stabile e dedicata, in grado di svolgere, anche in forma aggregata, le attività di centrale unica di committenza per conto delle amministrazioni del cratere sismico 2016 e 2022, in coerenza con gli indirizzi del Commissario Straordinario;

- con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1373 del 11/08/2025 è stato approvato lo schema del presente accordo.

_____ (di seguito "Ente Aderente"), ha manifestato la propria volontà di voler aderire alla Stazione Appaltante dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche con funzione di Centrale di Committenza, giusta nota del Comune avente prot. n. _____ del __/__/____, assunto al registro USR con nota prot. n. _____ del __/__/____;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra indicate intendono stipulare

come in effetti stipulano con il presente atto apposita convenzione per regolare tutti i rapporti che tra gli stessi intercorreranno per l'attuazione di quanto sopra indicato e pertanto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I rapporti tra l'Ente Aderente e l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche sono improntati ai principi di efficacia, trasparenza, di leale collaborazione e sussidiarietà.

L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, sulla base delle richieste provenienti da tutti gli enti nonché in ragione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone ed infine in ragione delle procedure inserite nella programmazione del Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche stesso, si riserva di inserire nella propria pianificazione annuale le procedure di gara di cui alla presente Convenzione comunicate dal referente di cui al successivo art.10 comma 5, in considerazione dei seguenti elementi di selezione:

- Importo a base di gara;
- Specifiche ragioni oggettive di urgenza, inerenti il singolo intervento;
- Ulteriori ragioni di priorità riferibili all'attività amministrativa dell'Ente committente.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, così come previsto dalle disposizioni normative in premessa richiamate, regola i rapporti tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche e gli Enti che intendono avvalersi dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche quale Centrale di Committenza, anche assegnatari di finanziamenti PNRR e PNC che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all'art. 62, D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento di contratti di appalti, di partenariato pubblico-privato, e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE AFFIDARE ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE MARCHE LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 3 - Accesso all' Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche con funzione di Centrale Unica di Committenza

1. L'Ente che intende aderire all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche con funzione di Centrale di Committenza per delegare le procedure di gara di appalto, di partenariato pubblico-privato e/o di concessioni, aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture, deve coordinarsi con l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, con intesa avente il fine di programmare l'attività di svolgimento delle procedure di selezione del contraente.

2. La predetta programmazione tra Ente e Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche tiene conto:

- a) della mole quali-quantitativa degli interventi inseriti in programmazione triennale dall'Ente stesso;

b) delle tempistiche che l'Ente individua per i singoli interventi;

c) della pianificazione annuale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche di tutte le procedure ad evidenza pubblica che le vengono delegate tanto dagli Enti del territorio tanto dal USR Marche stesso inteso quale Ente;

3. La programmazione che l'Ente Aderente è tenuto a fare per accedere all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche è basata sui seguenti criteri oggettivi inerenti in particolare:

a) la tipologia dei singoli interventi inseriti nella programmazione triennale dell'Ente;

b) l'importo a base di gara, previsto per ciascun intervento;

c) le tempistiche per ciascun intervento, ovvero la data entro la quale si prevede di inviare la documentazione progettuale all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per l'avvio della procedura di selezione del contraente nonché la data entro la quale l'Ente necessita avere l'aggiudicazione;

d) eventuali priorità, sancite per ciascun intervento da norme di legge o regolamentari;

e) specifiche ulteriori ragioni oggettive di urgenza, inerenti i singoli interventi.

L'Ente Aderente deve comunque garantire un preavviso di delega della procedura all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche che deve essere compatibile con la pianificazione di quest'ultima e che deve tenere conto tanto in particolar modo anche dei periodi di festività e di quelli feriali estivi.

4. L'elenco degli interventi come sopra programmati deve essere allegato alla

presente convenzione al momento della relativa sottoscrizione e costantemente adeguato ai successivi aggiornamenti della programmazione da parte dell'Ente Aderente.

5. Qualora gli interventi di cui al predetto elenco, per cui si prevede che l'Ente Aderente possa delegare la fase di gara all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, subiranno delle variazioni, queste dovranno essere tempestivamente e formalmente comunicate all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, previa approvazione da parte dell'Ente stesso della modifica della programmazione triennale. La comunicazione deve pervenire all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche entro massimo 30 (trenta) giorni dall'approvazione della modifica della programmazione da parte dell'Ente stesso.

6. Ogni anno successivo alla stipulazione della presente convenzione l'Ente Aderente deve inviare a mezzo PEC, all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, l'appendice aggiornata alla nuova programmazione con indicazioni degli interventi che si intendono delegare e relative tempistiche, sempre previa intesa con l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche stesso. La trasmissione deve avvenire entro massimo 30 (trenta) giorni dall'approvazione della nuova programmazione triennale da parte dell'Ente.

7. È la predetta programmazione che determina in concreto la possibilità di accesso degli Enti all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza.

8. La presente convenzione stabilisce invece le condizioni che presiedono ai rapporti tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche e l'Ente Ade-

rente negli specifici interventi individuati e dettagliati nella predetta programmazione.

CAPO III

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI, PARTENARIATI PUBBLICI-PRIVATI E CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI, FORNITURE, OPERE E LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA

Art. 4 – Compiti svolti dall’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche

1. All’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche è attribuita la competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per gli appalti o la concessione di servizi, di forniture o di lavori pubblici, tenendo conto dei provvedimenti adottati in materia, del proprio regolamento dei contratti laddove approvato e del progetto approvato e trasmesso da ciascun Ente Aderente.

2. Al detto fine l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche cura la gestione della procedura di gara dal provvedimento di indizione della gara fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) può formulare all’Ente Aderente indicazioni per la migliore individuazione dei contenuti del capitolato speciale e dello schema del contratto nonché di tutti i restanti elaborati progettuali, tenendo conto che gli stessi devono garantire la piena rispondenza del servizio o del lavoro oggetto dell’appalto o della concessione alle effettive esigenze degli enti interessati, nonché alla loro corretta rispondenza alle prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici. A tal fine l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, ricevuta

la documentazione in bozza, propone all'Ente Aderente interessato le eventuali modifiche e/o integrazioni. In caso di mancato accordo, le questioni che attengono esclusivamente alle modalità di gestione della gara sono di pertinenza dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, mentre su tutti gli altri aspetti quest'ultima, una volta formalizzati i propri rilievi, rimette comunque all'Ente Aderente la scelta definitiva;

b) redige ed approva mediante proprio provvedimento di indizione gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara e il disciplinare di gara o la lettera di invito e tutta la modulistica necessaria, sulla base del progetto, della restante documentazione trasmessa e del provvedimento a contrarre dell'Ente Aderente, previa l'intesa/collaborazione di cui alle precedenti lettere;

c) in caso di procedura negoziata, seleziona gli operatori economici con i quali negoziare mediante avviso di manifestazione di interesse ovvero mediante altri sistemi alternativi conformi alla normativa vigente;

d) acquisisce il CIG (Codice Identificativo Gara), provvede al pagamento del contributo di gara in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e cura le comunicazioni relative alla procedura di gara fino all'attestazione dell'efficacia;

e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

f) nomina il responsabile per la fase di affidamento (RPA) e, in caso di ag-

giudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice garantendo il rispetto di quanto previsto dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, la commissione giudicatrice, nominata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, è composta dagli esperti selezionati dal RUP dell'Ente Aderente; salvo delega all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per l'individuazione di componenti della commissione tra esperti esterni all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;

g) emana il provvedimento ammessi-esclusi, il provvedimento di aggiudicazione e l'attestazione di acquisita efficacia della predetta aggiudicazione;

h) provvede alle segnalazioni ad ANAC, ove previste, in caso di esclusioni operate in sede di gara: in tali casi, tuttavia, sarà l'Ente Aderente, a dover procedere al conseguente incameramento, ove previsto ex lege, della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara, che sarà sempre costituita esclusivamente a favore del medesimo Ente Aderente, comunque venga prestata;

i) trasmette all'Ente Aderente la documentazione prodotta dall'aggiudicatario in occasione della partecipazione alla gara necessaria ai fini della stipula del contratto. Ciò ad eccezione della documentazione che il RUP può rinvenire direttamente nella piattaforma telematica in quanto caricata dallo stesso concorrente o dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;

l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011;

m) cura l'eventuale pubblicazione dell'avvio per la consultazione preliminare di mercato a norma di Codice analizzando esclusivamente i contributi di carattere procedurale riconducibili alla corretta applicazione delle norme

del Codice dei contratti pubblici. All'Ente Aderente compete invece l'analisi dei contributi di carattere tecnico/progettuale e/o sui requisiti speciali di ammissione alla gara e sui criteri di valutazione delle offerte. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche e l'Ente Aderente dovranno pervenire alla compilazione di un unico elaborato sul quale riportare i contributi pervenuti, quelli accolti, quelli non accolti e le ragioni relative ai mancati accoglimenti per la compilazione e il miglioramento della bozza di progetto. Detto elaborato dovrà poi essere integrato nel documento generale denominato "Relazione tecnico/illustrativo" approvato dall'Ente Aderente come elaborato progettuale.

3. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte dalle comunicazioni del referente di cui al successivo art.10, comma 5. In ogni caso, l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche si impegna, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 5, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste ad attivare la procedura di gara. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche quale Centrale di Committenza si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 15 gg. (giorni quindici) dalla ricezione degli stessi.

4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente, il quale è tenuto a garantire for-

male riscontro nei termini indicati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche.

Art. 5 - Diritti spettanti all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione

Marche

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli Enti Aderenti.

2. L'ammontare delle somme dovute all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per ogni singola procedura di concessione affidata all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche dagli Enti Aderenti, sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara, comprensivo di oneri della sicurezza IVA esclusa, secondo gli scaglioni riportati nella tabella che segue, con eventuali aggiornamenti stabiliti con apposito provvedimento:

	A	B	C
Classi di importo a base di gara per APPALTI di Lavori, Servizi e Forniture finanziati con fondi PNRR - PNC	Corrispettivo dovuto all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche	Quota parte (a forfait)	Quota parte INCENTIVI ex art. 45 del Codice (da calcolare sull'importo base di gara)
Fino ad € 1.000.000	A=B+C	€ 1.000,00	0,50%
Oltre € 1.000.001 e fino ad € 2.000.000		€ 2.000,00	0,47%
Oltre € 2.000.001 e fino ad € 5.000.000		€ 4.000,00	0,44%
Oltre € 5.000.001 e fino		€ 8.000,00	0,41%

ad € 10.000.000			
Oltre € 10.000.001		€ 12.000,00	0,38%

	A	B	C
Classi di importo a base di gara per <u>CONCESSIONI</u> di servizi e lavori e <u>PAR-</u> <u>TENARIATI PUBBLICI-</u> <u>PRIVATI</u>	Corrispettivo dovuto all'Ufficio Speciale Ri- costruzione della Re- gione Marche	Quota parte (a forfait)	Quota parte INCENTIVI ex art. 45 del Codice (da calcolare sull'im- porto base di gara)
Fino ad € 1.000.000		€ 1.150,00	0,50%
Oltre € 1.000.001 e fino ad € 2.000.000		€ 2.300,00	0,47%
Oltre € 2.000.001 e fino ad € 5.000.000	A=B+C	€ 4.600,00	0,44%
Oltre € 5.000.001 e fino ad € 10.000.000		€ 9.200,00	0,41%
Oltre € 10.000.001		€ 13.800,00	0,38%

3. La somma dovuta all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche di cui al precedente comma 2 dovrà essere individuata dall'Ente Aderente, distinguendo tra:

- a) Forfait, a copertura dei costi connessi all'attività dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;
- b) Incentivi ex art. 45, D.Lgs. 36/2023, per i compiti svolti dal personale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche nell'espletamento della procedura.

Partecipano alla ripartizione di tali incentivi tutti i componenti del gruppo di lavoro individuati con provvedimento di indizione dal Direttore della Direzione Appalti e Contratti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, per ciascuna procedura espletata per conto degli Enti Aderenti. I predetti incentivi saranno liquidati direttamente dall'USR Marche ai propri dipendenti.

4. Gli oneri spettanti all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, secondo quanto previsto dai precedenti commi, saranno richiesti all'Ente Aderente con rendicontazione trasmessa in sede di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovranno essere versati dall'Ente Aderente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della detta richiesta.

5. Oltre alle somme di cui al precedente comma 2, restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in fase di verifica di congruità dell'offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Ente Aderente.

6. Nel caso in cui la procedura di gara indetta per conto dell'Ente Aderente non venga aggiudicata da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, o risultasse essere andata deserta, restano comunque a carico dell'Ente Aderente le sole spese di cui al precedente comma 5 e le spese relative agli incentivi delle fasi di gara già svolte.

Art. 6 – Attività di competenza dell'Ente Aderente

1. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma

attribuisce esclusivamente all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.

2. Restano di competenza del singolo Ente Aderente:

- il rispetto delle modalità e delle tempistiche di accesso all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche di cui al precedente art. 3;
- la nomina del RUP (Responsabile Unico di Progetto) ex art. 15 del Codice dei contratti;
- le attività di individuazione dei servizi o delle opere oggetto della concessione, la redazione del piano economico finanziario e delle relative fonti di finanziamento;
- la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI nonché la trasmissione di ogni ulteriore ed eventuale certificato e/o documento richiesto dallo stesso Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per il corretto svolgimento della procedura di gara. La consegna dei predetti documenti dovrà avvenire su supporto informatico;
- l'utilizzo della modulistica degli atti tipo predisposti dal Gruppo Assistenza ai Comuni ed approvati dal Commissario Straordinario Sisma 2016;
- l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CUI (Codice Unico d'Intervento) dalle competenti amministrazioni;
- l'eventuale consultazione preliminare di mercato a norma del Codice internamente qualora questa attività è di esclusiva competenza dell'Ente Aderente, o le sole attività di cui al precedente articolo 4, quando le parti hanno

concordato che l'eventuale consultazione preliminare di mercato viene svolta dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;

- l'adozione della decisione a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di accesso alla gara e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'atto con il quale si chiede all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta il servizio o l'opera da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, dell'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione dello schema di bando, del disciplinare di gara o lettera d'invito ed i suoi allegati e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche come previsto dal precedente art. 5;
- la presa in carico del CIG acquisito in precedenza dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, che dovrà essere, a cura dell'Ente Aderente, effettuata prima della relativa stipula del contratto, il quale deve essere citato nel medesimo contratto, utilizzato per l'esecuzione dello stesso anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché per la compilazione delle schede ANAC inerente l'intervento;

- il perfezionamento dell'impegno di spesa una volta avuta notizia dell'aggiudicazione;
- la stipula del contratto;
- le verifiche antimafia di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs 159/2011, nel corso dell'esecuzione del contratto;
- la nomina e l'affidamento della direzione dei lavori o del direttore dell'esecuzione, del collaudo o della verifica di conformità e della certificazione di regolare esecuzione;
- tutti gli adempimenti, nessuno escluso, connessi al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza ed esecuzione del contratto;
- liquidazione delle spese di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 5, entro 30 (trenta) giorni dalla rendicontazione inviata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche.

3. Su richiesta, l'Ente Aderente comunica all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche ed alla Prefettura – UTG di Ancona o altro territorialmente competente ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.

4. In caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel precedente art. 5 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.

5. Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di

gara a favore dell'ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e tutte le altre spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in fase di verifica di congruità dell'offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi come specificato dal precedente comma.

Art. 7 – Responsabile unico di progetto

1. L'Ente Aderente nomina il Responsabile unico di progetto, ex art. 15 del Codice dei contratti, per ogni singola procedura di gara da delegare all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche in forza della presente convenzione, individuandolo prima dell'invio degli atti definitivi.

2. Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) interessato all'espletamento della gara dovrà, tra l'altro:

- nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, selezionare secondo regole di competenza e trasparenza gli esperti che faranno parte della Commissione giudicatrice provvedendo a comunicarne i nominativi dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
- trasmettere tutti i documenti richiesti a vario titolo dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per la procedura di gara entro i termini indicati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;
- garantire formale risposta ai chiarimenti tecnici nei termini indicati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;

- garantire il corretto espletamento delle procedure di sopralluogo in ottemperanza a quanto previsto dagli atti di gara;
- garantire l'attestazione della verifica di congruità dell'offerta e/o della manodopera sulla base della documentazione acquisita dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche nel corso dell'espletamento della gara;
- formulare la proposta di aggiudicazione nell'ipotesi in cui sia stato espletato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- acquisire e predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto e/o per l'eventuale consegna delle prestazioni sotto riserva di legge, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cauzione definitiva, l'eventuale dichiarazione di conferma della propria offerta, l'eventuale polizza assicurativa;
- comunicare ai concorrenti la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ULTERIORI

Art. 8 – Regole di organizzazione e funzionamento

1. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche quale centrale di Committenza provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, secondo le proprie modalità operative.
2. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo.
3. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche si riserva di attivare

modelli organizzativi nei quali potrà essere richiesta la collaborazione del personale dell'Ente Aderente per l'espletamento di specifiche attività nella fase di affidamento.

Art. 9 - Trasparenza

1. Gli obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 33/2013 e loro ss.mm.ii., ove non diversamente previsto nella presente convenzione, restano a carico dell'Ente Aderente. Gli atti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 vengono in ogni caso pubblicati e aggiornati sul profilo di committente dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche.

Art. 10 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
2. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione con preavviso scritto, da trasmettersi a mezzo PEC, almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista di cessazione.
3. Il recesso ha effetto esclusivamente per le procedure non ancora avviate alla data di efficacia dello stesso;
4. In ogni caso, la convenzione continua a produrre i propri effetti per le procedure per le quali sia già stato emesso l'atto di indizione nonché per le procedure di gara già pubblicate e/o in corso alla data di efficacia del recesso.

Art. 11 - Flussi informativi. Strumenti di comunicazione

1. L'attuazione della presente convenzione avverrà comunque mediante il maggior possibile utilizzo degli strumenti telematici e informatici a disposizione delle parti.

2. Le parti si impegnano quindi a dotarsi di tutti gli strumenti (hardware e software, PEC, firme digitali, strumenti per conferenze da remoto, portali, ecc.) necessari per l'attuazione della presente convenzione e a mantenerli in perfetta efficienza.

3. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche quale Centrale di Committenza, potrà realizzare specifici strumenti telematici per lo scambio di informazioni tra le parti della presente convenzione e/o tra queste e soggetti terzi che l'Ente Aderente si impegna a implementare presso i propri uffici e a far utilizzare al proprio personale, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche indicate dai predetti soggetti.

4. Potranno altresì svolgersi, su convocazione dei suddetti soggetti, riunioni periodiche con gli Enti Aderenti, singolarmente o collettivamente, per un'analisi delle procedure in corso ovvero per l'implementazione di novità normative o tecniche con riguardo agli strumenti in uso.

5. Per quanto indicato nell'art.1, nonché per ogni altro aspetto inerente all'attuazione della presente convenzione, l'Ente Aderente comunica all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, oltre ai nominativi dei singoli RUP per ciascuna procedura di gara, un unico referente della presente Convenzione.

6. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche a sua volta comunicherà all'Ente Aderente il proprio referente per ogni procedura, al momento della trasmissione della Determina a contrarre con relativo progetto ed allegati approvati.

Art. 12 - Responsabilità

1. La titolarità dei procedimenti e la relativa responsabilità resta in capo ai singoli enti e organi a cui è attribuita ai sensi delle vigenti norme.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Controversie tra le parti e contenzioso

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, comunque derivante dall'esecuzione della presente convenzione, foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.

2. Per le controversie connesse all'espletamento delle procedure di gara affidate all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche con funzione di Centrale di Committenza in virtù della presente convenzione, la rappresentanza in giudizio e tutti gli adempimenti connessi e collegati competono all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche secondo la propria organizzazione esclusivamente in relazione ad eventuali ricorsi e contenziosi connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento per la sola fase di evidenza pubblica ivi compresa la nomina dei legali o consulenti di parte eventualmente necessari. In tal caso la costituzione in giudizio e la relativa difesa spetta all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche ovvero qualora ne ricorrano le condizioni all'Avvocatura Regionale.

3. Nel caso in cui l'Ente Aderente dovesse costituirsi in giudizio i relativi oneri di difesa restano a carico esclusivo del medesimo Ente.

4. Opera in ogni caso il diritto di recesso unilaterale di cui al precedente art. 10.

Art. 14 - Norme finali

1. Salvo quanto sopra diversamente previsto, l'entrata in vigore di nuove

norme statali o regionali, ovvero ordinanza speciali del Commissario Straordinario Sisma 2016, attinenti alla disciplina di cui alla presente convenzione, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni della stessa, senza necessità di modifica espressa.

2. Tutti i dati sono utilizzabili per i soli fini istituzionali dagli Enti Aderenti alla presente convenzione, i quali assicurano ciascuno per quanto di competenza la protezione e la riservatezza delle informazioni, secondo la normativa vigente.

3. La presente convenzione viene stipulata in modalità digitale, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 15 della legge 241/1990.

4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella Art. 16 di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.

Al presente atto è allegato l'elenco degli interventi programmati e assunti al prot. interno n. ____/____/____.

Il presente atto consta di n. __ pagine e, redatto in formato elettronico, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle seguenti parti.

Per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione	Per L'ente Aderente
Regione Marche	
Il Direttore	Il
Ing. Marco Trovarelli	
_____	_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa